

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Dicembre 2013

Contratti Pubblici nei Settori Ordinari. Offerta in generale. Requisiti di partecipazione e di qualificazione (avvalimento).

Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5874 - Pres. Volpe, Est. Atzeni

Deve ritenersi ammesso nelle gare di appalto il cosiddetto avvalimento plurimo o frazionato, con il quale l'aspirante all'aggiudicazione di un contratto di appalto raggiunge un determinato requisito di partecipazione avvalendosi anche di più soggetti.

[Link al testo sentenza](#)

Si tratta di una prima applicazione della sentenza della Corte di Giustizia 10 ottobre 2013, n. C-94/12 in materia di avvalimento plurimo o frazionato, con riferimento al requisito del capitale minimo che viene raggiunto sommando i capitali delle due società in avvalimento.

Contratti Pubblici nei Settori Ordinari. Offerta in generale. Requisiti di partecipazione e di qualificazione (avvalimento).

Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125 - Pres. Pajno, Est. Bianchi

L'obbligo di allegazione del documento di identità stabilito dall'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce alle istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione, e pertanto non può essere imposto alle dichiarazioni di volontà di natura negoziale, tra le quali rientra l'offerta economica; è pertanto illegittima, in quanto impone un onere ingiustificato, la clausola del bando che sanziona con l'esclusione il concorrente per il solo fatto di avere omissso l'allegazione di copia del documento di identità all'offerta economica.

E' altresì illegittima l'esclusione del concorrente che non abbia inserito i documenti richiesti dal bando nell'apposita busta, come previsto dalla lex specialis a pena di esclusione, ma li abbia invece inseriti in una busta, regolarmente chiusa, contenente anche l'offerta, quest'ultima a sua volta debitamente sigillata. Ed invero la ratio che ispira le norme sulle modalità di predisposizione delle buste separate è quella di non pregiudicare la segretezza delle offerte.

L'art. 49 del codice dei contratti pubblici, disciplinante l'avvalimento, ha una formulazione particolarmente ampia, e non contiene alcuna specifica limitazione od espresso divieto, sicchè non v'è ragione di ritenere che l'avvalimento non possa riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico, attenendo detta certificazione ai requisiti di capacità tecnica.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Azione di condanna.

Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6274 - Pres. Pajno, Est. Caringella

La discrasia tra il titolare della situazione di interesse pretensivo lesa dal provvedimento impugnato (diniego del titolo edilizio per la realizzazione di un opificio industriale) ed il soggetto che ha subito il danno di cui si chiede il ristoro (in ragione della perdita del finanziamento ministeriale) impedisce di ravvisare la sussistenza del nesso eziologico diretto ed immediato, di cui all'art. 1223 del cod. civ., tra esplicazione del potere pubblico e l'emersione del danno di cui si rivendica il ristoro.

In difetto di norme che derogano al generale divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 del cod. proc. civ. non è ammissibile la proposizione innanzi al giudice amministrativo dell'azione risarcitoria da parte di soggetto diverso dal titolare della situazione giuridica direttamente lesa dall'adozione della determinazione autoritativa o dal dispiegarsi dell'azione amministrativa.

Né a diverso opinamento conduce la valorizzazione del diritto di credito vantato dalla società (aspirante al finanziamento) al conferimento del titolo ad aedificandum e dell'opificio da parte del socio, in quanto la rivendicata tutela del diritto di credito indirettamente inciso, attraverso un meccanismo di propagazione intersoggettiva, dalla condotta amministrativa lesiva esula dal raggio di azione della giurisdizione amministrativa.

[Link al testo sentenza](#)

Contributi e agevolazioni. Revoca. Giurisdizione.

Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6277 - Pres. Pajno, Est. Caringella

Il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi ed aiuti comunitari è retto dal criterio generale fondato sulla natura delle situazioni soggettive azionate; ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario ove vengano in rilievo atti di ritiro, ancorchè denominati revoca e decadenza, fondati sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi assunti in sede di erogazione, mentre deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a fronte dell'adozione di atti di autotutela pubblicistica volti all'annullamento od alla revoca, in ragione del contrasto con l'interesse pubblico, del provvedimento attributivo.

Nel caso di specie la determinazione gravata risulta adottata in ragione di una sopravvenuta valutazione di non rispondenza del contributo all'interesse pubblico.

E comunque la cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale", costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e private, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla stregua di quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica.

[Link al testo sentenza](#)

Sul criterio di riparto della giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2013, n. 17
--